

#### COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA

Provincia di Pavia

C.A.P.27020 - TEL. 0382/999037 FAX 0382/999352 E-MAIL comunepievealbignola@libero.it

N. 12 Reg. Delib. del 23/07/2021

COPIA

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 E RELATIVE TARIFFE TARI ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala consigliare, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, in adunanza STRAORDINARIA di SECONDA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA, CON L'APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19.

Fatto l'appello, risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente
MARINI CLAUDIO	Sindaco	Sì
VILLANI SUSANNA	Consigliere	Sì
BONCOMPAGNI DANIELE	Consigliere	No
PELIZZA PAOLA	Consigliere	No
MESSINA MARTINA	Consigliere	Sì
INDIMBERGE UBALDO MARIO	Consigliere	Sì
MARCHESI FABIO	Consigliere	Sì
ZERBI ANTONIO	Consigliere	Sì
SACCHI PAOLA	Consigliere	No
ZERBINATI UBALDO	Consigliere	
RESPIGO LORETTA	Consigliere	Sì
	Totale PRESENTI Totale ASSENTI	7

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Mariano CINGOLANI con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Signor MARINI CLAUDIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio Comunale, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in seduta PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, TARI, IMU e TASI, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che all'articolo 1, comma 738, ha abolito la IUC per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore le disposizioni relative alla TARI;

#### CONSIDERATO che:

- La legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa e già esercitati negli altri settori di competenza;
- Tra le funzioni attributi all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27.12.2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della Legge 27.12.2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/20189 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VISTO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che definisce la procedura di approvazione del PEF prevedendo il seguente percorso:

- Il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- L'ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva;

RILEVATO che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) Una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal Legale Rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) Una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) Eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi: sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti; l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva; fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

VISTA la deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente";

PRESO ATTO che l'Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri Enti competenti secondo la normativa vigente";

#### DATO ATTO CHE

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Pieve Albignola, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011; - nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che il "soggetto gestore" è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti Urbani, cioè colui che effettua i servizi ricompresi nel PEF;

#### VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".
- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento; l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale "... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...";

VISTO il Piano economico finanziario per l'anno 2021 allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti di € 101.698,00;

RILEVATO che, ai fini della relativa validazione, l'Ente territorialmente competente ha verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da

norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTO il vigente regolamento per la tassa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) approvato con deliberazione in data odierna, immediatamente esecutiva;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

CONSIDERATO altresì che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

PRESO ATTO che il Sistema Tariffario prevede la determinazione della percentuale di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, secondo i criteri di cui all'art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti nel Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

#### RILEVATO INOLTRE CHE:

- L'art. 6 del D. Lgs. 73/2021 Agevolazioni TARI al comma 1 prevede che "In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:
- al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in favore delle predette categorie economiche";
- Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D.L. 73/2021, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 —Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo -del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
- Le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Dato atto che sono state assolte le funzioni di cui all'art.97 del D. Lgs n.267/2000 senza formulare osservazione:

VISTO il D.L. n.99/2021 che ha differito al 31/07/2021 il termine per l'approvazione del Piano Economico Finanziario e le tariffe Tassa rifiuti (TA.RI) al 31.07.2021;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi del termine di cui all'art. 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti:

Con voti favorevoli n. 6, astenuni n. 1 (Respigo), su n. 7 Consiglieri presenti e n. 6 votanti;

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 ".... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...";
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) relative all'anno 2021 come da allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) di stabilire che le scadenze di pagamento della TARI per l'anno 2021 sono le seguenti: -
- 1° rata 31 maggio 2021
- 2° rata 31 luglio 2021 già emesse in acconto utilizzando le tariffe 2020;
- 3° rata 04 dicembre 2021
- Pagamento in UNICA soluzione entro 31/05/2021

- 6) di intervenire anche per l'anno corrente a sostegno delle attività che hanno subito e stanno subendo chiusure e limitazioni dirette a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ovvero quelle rientranti negli Allegati 1 e 2 del D.L.
- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 8) di dare atto che la documentazione allegata, ai soli fini della pubblicazione all'Albo on-line è in libera visione presso l'Ufficio di Segreteria.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione riportante il seguente risultato:

Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 1 (Respigo), su n. 7 Consiglieri presenti e n. 6 votanti;

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs n.267/2000.

#### COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA Provincia di PAVIA

#### PARERI DI REGOLARITA'

Ai sensi dell'art. 49 –comma 1- e ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE Il Segretario Comunale f.to Mariano Cingolani

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio f.to Enza Ramella

#### CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si assicura l'adempimento di cui all'art 147 bis, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COM.LE f.to Mariano Cingolani

#### COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA PROVINCIA DI PAVIA

#### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

PARERE N. 8 del 15 LUGLIO 2021

Oggetto: parere sulla proposta di approvazione del Piano Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 ai sensi delle Delibera Arera n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019

L'anno 2021 il giorno quindici del mese di luglio l'organo di revisione economico finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 ai sensi della Delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

- Esaminata la proposta di delibera di Consiglio Comunale con la quale l'Amministrazione Comunale di Pieve Albignola dispone l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2021 secondo quanto previsto dalla deliberazione 31 ottobre 2019 dell'Autorità di regolazione per energia, rete e ambiente (ARERA), avente ad oggetto «Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021»;
- ➢ Esaminati i relativi allegati
  Piano Finanziario e Relazione di accompagnamento PEF 2021 predisposti dal Comune
  - Considerato che l'art. 30, comma 5 del Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, ha disposto: limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021 poi ulteriormente prorogato al 31 luglio 2021 dal D.L. n. 99 del 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.
  - ✓ Considerato che la documentazione presentata è completa ed è stata redatta, per quanto di mia competenza, nel rispetto delle deliberazioni ARERA

#### **ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la "APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 443/2019/R/RIF DEL 31/10/2020".

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

MariaLuisa Dissa Maifredini



# COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA



# APPLICAZIONE TARI 2021 DEFINIZIONE DELLO SCENARIO





## RILEVAZIONE SULLO STATO DELL'ARTE

Le basi di partenza dell'elaborazione sono state le banca dati esistenti:

#### UTENZE DOMESTICHE

ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI	28 (87)	N. Utenze	Sup. abitazione
NUCLEO 1	<u> </u>	107	13.912,00
NUCLEO 2		100	13.567,00
NUCLEO 3	*****	75	10.668,00
NUCLEO 4		34	4.633,00
NUCLEO 5		17	2.879,00
NUCLEO 6 o superiore	70.7	4	396,00
TOTALE	<u> </u>		

ABITAZIONE DI NON RESIDENTI		N	. Utenze	Sup. a	bitazione
NUCLEO 1			6		616,00
NUCLEO 2			1		127,00
NUCLEO 3		***	1		206.00
NUCLEO 4	- <del> </del>	**			
NUCLEO 5					
NUCLEO 6 o superiore					
TOTALE		17. 11			

ABITAZIONE A DISPOSIZIONE	N. Utenze	Sup. abitazione
NUCLEO 1	21	2,438,00
TOTALE		2.156,00

CASCINE RURALI			N. Utenze	Sup. abitazione
NUCLEO 1			1	170,00
NUCLEO 2		<del></del>	1	170,00
NUCLEO 3			 	170,00
NUCLEO 4	***************************************		7	
NUCLEO 5	*,		1	80,00
NUCLEO 6 o superiore		- <del> </del>	 -	00,00
TOTALE				



#### **UTENZE NON DOMESTICHE**

Descrizione	Superficie FISSA	Superficie VARIABILE	Utenze
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0	0	0
2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI	0	0	0
3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	548	548	6
300 – IMMOBILE A DISPOSIZIONE	200	200	1
4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0	0	0
5 - STABILIMENTI BALNEARI	0	0	0
6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0	0	0
7 - ALBERGHI CON RISTORANTE	0	0	0
8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0	. 0	0
9 - CASE DI CURA E RIPOSO	256	256	1
10 - OSPEDALI	0	0	0
11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	195	195	4
12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0	0	0
13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0	0	0
14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	12	12	1
15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	48	48	1
16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0	0 1	0
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	88	88	3
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0	0	0
19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0	0	0
20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0	0	0
21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	96	96	1
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE	0	0	0
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	0	0	0
24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	277	277	3
25 –SUPERMERCATO, PANE E PASTA, GENERI ALIMENTARI	166	166	3
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0	0	0
27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	0	0	0
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0	0	0
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	0	0	0
30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB	0	0	0



### ELABORAZIONE SCENARIO TARI 2021

Il documento prevede innanzitutto la determinazione dello scenario con il raggiungimento del 100% di copertura dei costi evidenziati nel Piano finanziario ed una seconda parte di applicazione delle tariffe risultanti con i relativi confronti con la TARI 2020.

#### SCENARIO DI APPLICAZIONE DELLA TARI

Nello scenario	elaborato so	ono stati	utilizzati i	seguenti	criteri
----------------	--------------	-----------	--------------	----------	---------

attribuzione all'insieme delle	UTENZE DOMESTICHE una contribuzione complessiva	pari al	<b>98%</b> de
totale	•		

- determinazione dei coefficienti Kb (utenze domestiche) nella misura **minima** di legge
- determinazione dei coefficienti Kc e Kd (utenze non domestiche) come da tabella successiva

#### Le quote sono così determinate:

PIANO FINANZIARIO						
Utenze Domestiche	QU	OTA FISSA 💹	QUO	A VARIABILE	TOTALE	RAPPORTO
	€	50.124,06	€	49.212,86	€ 99.336,92	98%
Utenze Non Domestiche		QUOTA FISSA	QUO	TA VARIABILE	TOTALE	
	€	1.022,94	₩	1.004,34	€ 2.027,28	2%
			美数数		78 THE RESIDENCE BASE	Address Control
Piano Finanziario complessivo					€ 101.364,00	TO BE THE WAY TO SEE THE SECTION OF

#### L'incidenza complessiva delle quote è:

Quota fissa	€ 51.147,00	50,46%
Quota variabile	€ 50.217,00	49,54%
Totale	€ 101.364,00	



#### I coefficienti utilizzati sono:

UTENZE DOMESTICHE	Ka (quota fissa)	Kb	(quota variabile)	
		Min.	Max.	dello
Nucleo da 1	AB	0,6	1	$O_{IO}$
Nucleo da 2	$\theta_i \phi_3$	1,4	1.8	
Nucleo da 3		1,8	2,3	$l_{i3}^{\prime\prime}$
Nucleo da 4	0.00	2,2	3	
Nucleo da 5	7,73	2,9	3,6	7,0
Nucleo da 6	2.00 <b>.00.0</b> 09.000.000	3,4		13.1



UTENZE NON DOMESTICHE		Kc (quota fissa)			Kd (quota variabile)			
	Min.	Max.	s scelto.	Min.	Max.	scelto		
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE PRIVATE,			and the state of					
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,4	0,67	0,4	3,28	5,5	3,28		
CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,3	0,43		2,5	3,5	2;5		
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0.54							
IMMOBILE A DISPOSIZIONE	0,51	0,6	051	4,2	4,9	4,2		
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI	0,51	0,6	0,51	4,2	4,9	4,2		
SPORTIVI	0,76	0,88	0,76	6,25	7 21	6.35		
STABILIMENTI BALNEARI	0,38	0,64	0.38	3,1	7,21	6,25		
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,34	0,51	0,34		5,22	_ 31		
ALBERGHI CON RISTORANTE	1,2	<del></del>	1,2	2,82	4,22	2,82		
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,95	1,64	0.95	9,85	13,45	9,85		
CASE DI CURA E RIPOSO	1	1,08		7,76	8,88	7,76		
OSPEDAL!		1,29	- +,,,,	8,2	10,22	8,2:		
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,07	1,29	1,07	8,81	10,55	8,81		
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1,07	1,52	1,07	8,78	12,45	8,78		
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA,	0,55	0,61	. 0,55	4,5	5,03	4,5		
CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,99	1,41	0,99	8,15	11 55	1 6 AE		
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,11	1,8		9,08	11,55 14,78	8,15		
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E		1,6		3,00	14,/6	9,08		
TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI,					1			
ANTIQUARIATO	0,6	0,83	06	4,92	6,81	4,92		
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,09	1,78	1,09	8,9	14,58	8,9		
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:								
PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,09.	1,48	1,09	8,95	12,12	8,95		
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0.00	1.00						
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,82	1,03	0)82	6,76	8,48	2 6,76		
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI	1,09	1,41	1,09	8,95	11,55	3,95		
PRODUZIONE	0,38	0,92	0,38	3,13	7.53			
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI	0,50	0,32		3,13	7,53	3,13		
SPECIFICI	0,55	1,09	0,35	4,5	8,91	4),5		
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB,								
BIRRERIE	5,57	9,63	# <i>5</i> ,57	45,67	78,97	45,67		
MENSE, AMBURGHERIE	4,85	7,63	4,85	39,78	62,55	39,78		
BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,96	6,29	3,96	32,44	51,55	32,44		
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA,								
SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,02	2,76	2,02	16,55	22,67	16,55		
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,54	2,61	1,50	12,6	21,4	1276		
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL								
TAGLIO  IPERMERCATI DI GENERI MISTI	7,17	11,29	77.177	58,76	92,56	58,76		
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	1,56	2,74	1,515	12,82	22,45	12,82		
	3,5	6,92	3,5	28,7	56,78	28,7		
DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,04	1,91	1,04	8,56	15,68	8,56		

alla categoria IMMOBILE A DISPOSIZIONE viene applicata la riduzione TOTALE di quota variabile



#### SIMULAZIONE UTENZE DOMESTICHE

Le categorie individuate per l'applicazione della TARI sono state così applicate:

Classificazione TARI	Determinazione delle quote
Abitazione civile di residenti	Quota Fissa e Quota Variabile al 100%
Cascina rurale	Quota Fissa e Quota Variabile al 60%
Abitazione di non residenti	Quota Fissa e Quota Variabile all'80%
	Quota Fissa al 100% e Quota Variabile a 0

#### I risultati sono i seguenti:

ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI		QUOTA	FISSA	QUOTA	VARIABILE
NUCLEO 1		€	0.85	£	60,85
NUCLEO 2	****	€	1,00		141,98
NUCLEO 3		€	1,11	€	182,54
NUCLEO 4		€	1,21	€	223,10
NUCLEO 5		€	1,30	€	294,09
NUCLEO 6 o superiore		€	1,38	€	344,80

ABITAZIONE DI NON RESIDENTI		QUO	TA FISSA	QUOTA	VARIABILE
NUCLEO 1		€	0,68	€	48,68
NUCLEO 2	**	€	0,80		113,58
NUCLEO 3		€	0,89	€	146,03
NUCLEO 4		€	0.97	€	178,48
NUCLEO 5		€	1,04	€	235,27
NUCLEO 6 o superiore		€	1,10		275,84
The second of th	1				210,01

ABITAZIONE A DISPOSIZIONE	QUOT	A FISSA	QUOTA VAR	IABILE
NUCLEO 1	€	0,85	€	

CASCINE RURALI	-	QUO	TA FISSA	QUOT	A VARIABILE
NUCLEO 1	<del></del>	€	0,51	€	36,51
NUCLEO 2		€	0,60		85,19
NUCLEO 3		€	0,67	€	109,52
NUCLEO 4		€	0,73	€	133,86
NUCLEO 5		€	0,78	<u>-</u>	176,46
NUCLEO 6 o superiore		€	0,83	<del>€</del>	206,88
				,	200,00





Al fine di una maggiore comprensione dei dati, diamo un dettaglio sulla base di classe di superfici, limitandoci ad un confronto con le tariffe TARI 2020 per la categoria *ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI* 

MQ 50				
ABITAZIONE CIVILE	TARI 2020	TARI 2021	DIFFERENZA	DIFFERENZA PERC.
- NUCLEO 1	88,39	103,26	14,87	15,82%
- NUCLEO 2	153,80	191,81	38,01	24,72%
- NUCLEO 3	188,78	238,21		26,18%
- NUCLEO 4	222,61	283,54	60,93	27,37%
- NUCLEO 5	277,99	359,30	81,32	29,25%
- NUCLEO 6	317,85	413,72	95,87	30,16%

MQ. 100		·.	100000000000000000000000000000000000000	
ABITAZIONE CIVILE	TARI 2020	TARI 2021	DIFFERENZA	DIFFERENZA PERC.
- NUCLEO 1	133,69	145,67	11,98	8,96%
- NUCLEO 2	207,05	241,65	34,60	16,71%
- NUCLEO 3	248,28	293,88	45,60	18,37%
- NUCLEO 4	287,21	343,98	56,77	19,77%
- NUCLEO 5	347,69	424,52	76,83	22,10%
- NUCLEO 6	391,50	482,64	91,14	23,28%

MQ 150		the state of the		
ABITAZIONE CIVILE	TAR! 2020	TARI 2021	DIFFERENZA	DIFFERENZA PERC.
- NUCLEO 1	178,99	188,09	9,09	5,08%
- NUCLEO 2	260,30	291,49	31,19	11,98%
- NUCLEO 3	307,78	349,55	41,77	
- NUCLEO 4	351,81	404,42	52,61	14,96%
- NUCLEO 5	417,39	489,73	72,34	17,33%
- NUCLEO 6	465,15	551,57	86,42	18,58%

MQ 200					
ABITAZIONE CIVILE	TARI 2020		TARI 2021	DIFFERENZA	DIFFERENZA PERC,
- NUCLEO 1		224,29	230,50	6,21	2,77%
- NUCLEO 2		313,55	341,32	27,77	8,86%
- NUCLEO 3		367,28	405,21	37,93	10,33%
- NUCLEO 4		416,41	464,86	48,45	11,64%
- NUCLEO 5		487,09	554,94	67,85	13,93%
- NUCLEO 6		538,80	620,49	81,69	15,16%



MQ 300				
ABITAZIONE CIVILE	TARI 2020	TARI 2021	DIFFERENZA	DIFFERENZA PERC.
- NUCLEO 1	314,89	315,33	0,44	0,14%
- NUCLEO 2	420,05	440,99	20,94	4,99%
- NUCLEO 3	486,28	516,55	30,27	6,22%
- NUCLEO 4	545,61	585,74	40,13	7,36%
- NUCLEO 5	626,49	685,36	58,87	9,40%
- NUCLEO 6	686,10	758,33	72,24	10,53%

MQ 400	Commence of the State of the St		Cycle Commence	
ABITAZIONE CIVILE	TARI 2020	TARI 2021	DIFFERENZA	DIFFERENZA PERC.
- NUCLEO 1	405,49	400,16	-5,34	-1,32%
- NUCLEO 2	526,55	540,67	14,12	2,68%
- NUCLEO 3	605,28	627,89	22,61	3,73%
- NUCLEO 4	674,81	706,62	31,81	4,71%
- NUCLEO 5	765,89	815,78	49,90	6,51%
- NUCLEO 6	833,40	896,18	62,78	7,53%



#### SIMULAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

#### I risultati sono i seguenti:


Descrizione	fissa	variabile	TOTALE
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,17	0,17	0,34
2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,12	0,13	0,25
3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,21	0,22	0,43
300 – IMMOBILE A DISPOSIZIONE	0,21	0,00	0,21
4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,31	0,32	0,64
5 - STABILIMENTI BALNEARI	0,16	0,16	0,32
6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,14	0,15	0,29
7 - ALBERGHI CON RISTORANTE	0,50	0,51	1,01
8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,39	0,40	0,80
9 - CASE DI CURA E RIPOSO	0,41	0,42	0,84
10 - OSPEDAL!	0,44	0,46	0,90
11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,44	0,45	0,90
12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,23	0,23	0,46
13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA,	· · ·	,	
FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,41	0,42	0,83
14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,46	0,47	0,93
15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0.25	0.35	0.50
16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,25 0,45	0,25	0,50
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE,	0,45	0,46	0,91
ESTETISTA .	0,45	0,46	0,91
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO,			
FABBRO, ELETTRICISTA	0,34	0,35	0,69
19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,45	0,46	0,91
20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,16	0,16	0,32
21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,23	0,23	0,46
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE	2,31	2,36	4,67
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,01	2,06	4,07
24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,64	1,68	3,32
25 –SUPERMERCATO, PANE E PASTA, GENERI ALIMENTARI	0,84	0,86	1,69
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,64	0,65	1,29
27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	2,97	3,04	6,01
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0,65	0,66	1,31
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	1,45	1,48	2,93
30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB	0,43	0,44	0,87



Il confronto con la TARI 2020 applicata presenta i seguenti risultati:

Denominazione	UTENZE	TARI 2021	TARI 2020	Differenza	Differenza percentuale
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI,					percentuale
LUOGHI DI CULTO	0	€ 0,34	€ 0,22	€ 0,11	51,09%
2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI	0	€ 0,25	€ 0,17	€ 0,09	51,88%
3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA			<u> </u>	,	
DIRETTA	6	€0,43	€ 0,28	€ 0,14	50,91%
300 – IMMOBILE A DISPOSIZIONE	1	€ 0,21	€ 0,17	€ 0,04	22,84%
4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0	€0,64	€ 0,42	€ 0,22	50,88%
5 - STABILIMENTI BALNEARI	0	€ 0,32	€ 0,21	€ 0,11	51,34%
6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0	€0,29	€ 0,19	€ 0,10	51,73%
7 - ALBERGHI CON RISTORANTE	0	€ 1,01	€ 0,67	€ 0,34	50,94%
8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0	€ 0,80	€ 0,53	€ 0,27	50,87%
9 - CASE DI CURA E RIPOSO	1	€ 0,80	€ 0,56		
10 - OSPEDALI	0			€ 0,28	50,82%
11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI		€ 0,90	€ 0,60	€ 0,30	51,11%
12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	4	€ 0,90	€ 0,60	€ 0,30	50,85%
13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA,	0	€0,46	€0,31	€ 0,16	51,05%
CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0	€ 0,83	€ 0,55	€ 0,28	50,97%
14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1	€ 0,93	€ 0,62	€ 0,31	50,92%
15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E	.				
TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	1	€ 0,50	€ 0,33	€ 0,17	51,09%
16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0	€0,91	€ 0,61	€ 0,31	50,75%
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	3	€ 0,91	€0,61	€ 0,31	50,93%
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,		· · · · · ·			
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0	€ 0,69	€0,46	€ 0,23	51,20%
19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0	€0,91	€0,61	€ 0,31	50,93%
20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0	€ 0,32	€0,21	€ 0,11	51,36%
21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI					
SPECIFICI	1	€ 0,46	€ 0,31	€0,16	51,05%
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB,					
BIRRERIE	0	€ 4,67	€3,10	€ 1,57	50,86%
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	0	€ 4,07	€ 2,70	€ 1,37	50,87%
24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3	€ 3,32	€ 2,20	€ 1,12	50,87%
25 –SUPERMERCATO, PANE E PASTA, GENERI ALIMENTARI	3	€ 1,69	€ 1,12	€ 0,57	50,91%
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0	€ 1,29	€0,86	€ 0,43	50,87%
27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL					***************************************
TAGLIO	0	€ 6,01	€ 3,99	€ 2,03	50,83%
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0	€ 1,31	€0,87	€ 0,44	50,88%
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	0	€ 2,93	€ 1,95	€ 0,99	50,82%
30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB	0	€ 0,87	€0,58	€ 0,30	51,17%

# **COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA**



REDAZIONE PEF 2021

DEL. ARERA 443/2019/R/RIF

RELAZIONE SULLE OPERAZIONI ESEGUITE

#### **PREMESSA**

Il PEF 2021 ai sensi della deliberazione n. 443/2019/R/RIF emessa da ARERA – Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente – in data 31/10/2019 prevede che i singoli gestori dei servizi di:

- gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati
- gestione tariffe e rapporto con gli utenti

predispongano, per le relative attività svolte, il PEF "Grezzo" redatto ai sensi dell'allegato alla citata deliberazione "METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 – MTR".

L'ETC – Ente Territorialmente Competente – ha, quindi, il compito di "assemblare" i vari PEF "grezzi" e di validare il PEF definitivo da sottoporre all'Autorità.

#### **DATI DEL GESTORE**

Il gestore del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati – CLIR SPA con sede in Via della Stazione snc – Parona (PV) - ha provveduto alla trasmissione del PEF "grezzo", costituito da:

- Appendice 1
- relazione accompagnatoria
- dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante

Tale documentazione si sottintende allegata alla presente.

#### COSTI DIRETTI DEL COMUNE

L'analisi dei costi diretti del Comune è partita dai Piani Finanziari 2017 e 2019 approvati, dai dati di consuntivo degli anni di riferimento.

Una volta individuati con correttezza i costi e determinati compiutamente i relativi importi si è proceduto alla riclassificazione degli stessi con la seguente metodologia:

#### - DATI 2017

Si è proceduto all'inserimento, per competenza, nelle voci di costì previste dal MTR con la conseguente rivalutazione dei singoli dati dell'1,6%% al fine del confronto con il 2019.

#### DATI 2019

Si è proceduto all'inserimento, per competenza, nelle voci di costì previste dal MTR con la conseguente rivalutazione dei singoli dati dell'1,2% al fine di determinare la base per la definizione del PEF 2021.

#### **ELABORAZIONE DEL PEF 2021**

Si è proceduto alla determinazione del PEF 2021 complessivo con l'inserimento dei singoli costi così come determinati al punto precedente.

COSTI	CLIR	COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	17.151	
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	20.238	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	7.857	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	23.267	7.74
Oneri relativi all'IVA indetraibile	-	6.851
∑TVa totale delle componenti di costo variabile	# 68:513°	6.851

QUOTA FISSA		
COSTI	CLIR	COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	864	
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC		4.000
Costi generali di gestione - <b>CGG</b>	12.836	1.216
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	_	
Altri costi - COal	69	
Costi comuni – CC	12.904	5.216
Ammortamenti - <b>Amm</b>	4.546	
Accantonamenti - Acc		7
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		
- di cui per crediti		T-12-22-11
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		
Remunerazione del capitale investito netto - R	3.458	7 - 4 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>lic</sub>		3.44
Costi d'uso del capitale - CK	8.004	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile		3.057
∑TF₃ tôtale delle componenti di costo fisse	2j1,778	15)124

#### **DETERMINAZIONE DEI FATTORI DI SHARING**

Si è proceduto all'individuazione delle scelte da operarsi in merito alla determinazione dei fattori di sharing per i proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti -AR – e per i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  $-b(1+\omega)$  - ARconai.

Tale determinazione è di competenza del Comune nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente e, quindi, si è ritenuto di applicare i valori massimi consentiti.

Benchmark :	Min	PEF	Max Max
β [0,3 - 0,6]	0,3	.0,6 Sec. 4.	0,6
ω [0,1 - 0,4]	0,1	0,4	0,4

#### Risultati scelte fattori di sharing:

Mar	gine AR
$AR_a$	1.634
Sharing	0,6
Importo risultante	981

Viene, quindi, riportata nel PEF la somma di €. 981,00 quale valore relativo proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing -b(AR).

Margin	e ARconal
$AR_{q\text{CONAI}}$	3.254
Sharing	0,84
Importo risultante	2.733

Viene, quindi, riportata nel PEF la somma di  $\in$  2.733,00 quale valore relativo ai ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  $-b(1+\omega)$  ARCONAI.

#### **VERIFICA CONGUAGLI**

Sia per quanto attiene ai costi riferibili al gestore che a quelli riferibili al Comune, non si sono riscontrati conguagli in riferimento all'annualità 2019.

#### **GRADUALITA'**

Si è, comunque, effettuata la verifica di gradualità.

Prioritariamente si è proceduto alla determinazione del valore CUeff-a-2 che risulta essere:

CUeff <sub>d-2</sub>	2019
ΣΤV <sup>old</sup> <sub>a-2</sub> (IVA Inclusa)	35.105
ΣΤΓ <sup>old</sup> <sub>a-2</sub> (IVA Inclusa)	54.816
Qa-2(*)	354
CUeffa.5	. 254,0

<sup>(\*)</sup> quantità dei rifiuti raccolti nel 2019 espressa in tonnellate.

Si è, quindi, determinato il valore di *benchmark* attraverso la determinazione del "costo standard" ai sensi delle "Linee Guida 2021", che risulta determinato nel prospetto di pagina seguente.

Codice catastale	G635			
Comune	Pieve Albignola			
Regione	Lombard	ia		11****
Cluster di appartenenza		ni con basso livello ianeggianti lungo tu		azionale
				2019
Quantità di rifiuti in tonnellate (N)				1.733
	Unità di misura	Coefficiente [€ per ton] (A)		Components del costo standard
				Α
Costante		130,45		130,45
Cluster (1)	-	22,61	0,999421577	22,60
Economie/diseconomie di scala (2)	-	3,59		3,59
Fattori di contesto (3)	-	62,87		62,87
				A*B
Dotazione regionale infrastrutture (4)				:
Impianti regionali di incenerimento e coincenerimento	n.	-1,881131	18	-31,98
Impianti regionali di trattamento meccanico biologico	n.	4,169175	8	41,69
Discariche	n.	-2,531007	8	-25,31
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato	%	1,037938	39	38,22
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di incenerimento e coincenerimento	%	-0,130194	48	-6,05
Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali	%	-0,216409	5	-0,99
Forma di gestione del servizio				
Presenza di gestione associata <sup>(5)</sup>	Sì/No	5,823748	NO	0,00
Modalità di gestione del servizio <sup>(6)</sup>				
Presenza della raccolta domiciliare	Sì/No	14,709711	NO	0,00
Presenza dei centri di raccolta	Sì/No	-31,947432	SI	-31,947
Presenza della raccolta su chiamata	Sì/No	10,494439	NO	10,494
Contesto domanda/offerta				
Raccolta differenziata nell'anno in corso <sup>(7)</sup>	%	1,620453	72,74	79,74
Distanza tra il comune e gli impianti <sup>(8)</sup>	Km	0,176365	15,472	2,73
Costo standard unitario (C) (9)	€ per ton			293,49

#### Riepilogando:

Valore CUeff-a-2	€. 25,40
Valore di <b>benchmark</b>	€. 29,35

Il valore *CUeff-a-2* risulta inferiore al valore di benchmark di riferimento, mentre il complesso dei conguagli risulta pari a 0, quindi, nel determinare la gradualità si è tenuto conto della seguente tabella:

		NFERIOR DO UC MARK DI RIFER	
	R	Civ,a # RC <del>i</del> v,a <=	0 %
THE STORY VALUTAZIONE RISPETTO OBJETTIVI % RD	-0,45	< y1 <	-0,25
VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/R	ciclo: -0,30	< y <sub>2</sub> <	-0,2
VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	-0,15	< y <sub>3</sub> <	-0,05

#### Dove:

- γ1, $\alpha$  è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
- y2.a è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- γ3. $\alpha$  è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

Si è ritenuto di valorizzare le tre variabili come di seguito:

Goefficiente 2021	Min	- Scelto	, Max
Y1,a	-0,45	-0,25	-0,25
γ2,a	-0,30	-0,2	-0,2
<b>γ</b> 3,a	-0,15	-0,05	-0,05
Ya	-0,9	-0,5	-0,5
Coefficiente di gradualità (1+y)		0,50	

#### VALORI RELATIVI AI CONGUAGLI DETERMINATI NEL PEF 2020

Nel PEF 2021 deve essere inserito il valore delle rate determinate in sede di elaborazione del PEF 2020 e relative ai conguagli sull'annualità 2018.

In tale occasione i valori determinati e rateizzati sono stati:

QUOTA FISSA	COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC <sub>TF</sub>	27
Coefficiente di gradualità (1+Y)	0,50
Rateizzazione <b>r</b>	4
Componente a conquaglio relativa ai costi fissi = (1+y)RCtf/r	3

In conseguenza vengono riportati i valori della rata di competenza per l'anno 2021.

p	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RCtf/r	•
componente à congagno relativa di costi jissi - (1+y)kcij/i	3

#### APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE 238/2020/R/rif

Il DL 17/03/2020, n. 18 ha previsto, all'art. 107, comma 5, che i Comuni i comuni possano, "in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683,della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."

Con la deliberazione 158/2020/R/RIF, in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ARERA ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19.

Con la successiva deliberazione 238/2020/R/RIF sono stati introdotti alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e di prevedere, limitatamente all'annualità 2020, modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento.

Sono stati individuati, di conseguenza, i costi da inserire nel PEF 2021 (ed, eventualmente nei due esercizi successivi):

- RCUTV\_a è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR.
- RCUTF\_a è la quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR.

Il Comune si è avvalso della facoltà di rideterminazione delle tariffe 2019 per l'anno 2020 e, quindi, lo scostamento è pari a €. 7.289,74 che il Comune ha deciso di coprire integralmente con utilizzo delle risorse ancora disponibili di cui alla Tabella 1 allegata al decreto 212342 del 3/11/2020

Nel PEF 2021 vengono, quindi, non viene inserito alcun valore

#### **DETERMINAZIONE IMPORTO FINALE**

L'importo complessivo finale del PEF 2021 – al lordo dell'IVA - è dato dalle risultanze dei costi efficienti così come riclassificati, dai conguagli, dalle operazioni di riclassificazione di cui al punto precedente è:

VOCI DI COSTO di competenza 2021 (INCLUSA IVA)	CLIR -	COMUNE DI	TOTALE PEF
	4	ALBIGNOLA	
∑TV <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle			
componenti di costo variabile	64.798	6.851	71.649
∑TF <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle			
componenti di costo fisse	21.773	8.273	30.046
$\Sigma T_a = \Sigma T V_a + \Sigma T F_a$			101.695

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 4	93/2020/R/RIF
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 <i>RCU</i> <sub>TV</sub>	
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	-
ΣΤV <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative allé componenti di costo variabile	71.649
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 $RCU_{TF}$	-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni	
tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	3
>>TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse :	30.049

" IMPORTO COMPLESSIVO PEF 2021	
ΣTV <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	71.649
∑TF₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	30.049
$\Sigma T_a = \Sigma T V_a + \Sigma T F_a$	101.698

#### **VERIFICA DEL LIMITE DI CRESCITA**

Si è verificato, in conclusione, il rispetto del limite di crescita rispetto al PEF 2020 così come approvato, valorizzando come di seguito i coefficienti previsti dall'art. 4.3 del MTR approvato con Del. 433/2019.

Il parametro  $\rho a$  è determinato sulla base della seguente formula:  $\rho a$ =rpia-Xa+QLa+PGa dove:

- rpia è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%;
- Xa è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- **QLa** è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore compreso tra **0%** e **2%**;
- **PGa** è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore compreso tra **0**% e **3**%.

rpia	1,7%
coefficiente di recupero di produttività - <b>Xa</b>	0,10%
coefficiente per il miglioramento previsto della qualità - <i>QLa</i>	2,00%
coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa	3,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescità delle tariffe ar	6,60%
(1+r)	1,066
∑Ta	101.698
∑Ta-1	95.584
∑Ta/ ∑Ta-1	1,064
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	101.698

Il limite di crescita stabilito dall'articolo 4 del MTR approvato con Del. 443/2019 e s.m.i. risulta pienamente rispettato collocandosi al 5,90% rispetto al limite - determinato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo - pari al 6,60%.

#### RICLASSIFICAZIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI PER IL RISPETTO CONDIZIONE ART. 3 MTR

L'art. 3 del MTR prevede che in ciascun anno venga applicata la seguente condizione:

$$0.8 \le \frac{\sum TV_a}{\sum TV_{a-1}} \le 1.2$$

Nel caso del Comune di PIEVE ALBIGNOLA tale condizione non viene rispettata, infatti:

ΣTVa	71.649
Σ TVa-1	42.127
Rapporto	1,70
Importo ammesso	50.551
Importo da riportare in costi fissi	21.098

Quindi la riclassificazione dei costi comporterà una maggiore incidenza dei costi fissi rispetto a quanto determinato in sede di riclassificazione dei costi "efficienti".

TOTALE PEF COMPLESSIVO DOPO RICLASSIFICAZIONE	VALORI DE COMMUNICATION DE LA COMPUNICATION DE
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	50.551
∑TF <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	51.147
TOTALE PEF	101.698

#### APPLICAZIONE DETRAZIONE COMMA 1.4 DETERMINA N. 2/DRIF/2020

All'importo complessivo andrà sottratto l'importo di €. 334 quale "Detrazione di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020" equivalente al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07.

Pertanto il PEF 2021 posto alla base della determinazione tariffaria TARI è dato dalle seguenti quote:

TOTALE PEF DA COPRIRE CON TARI	VALORI	<b>%</b> ************************************
ΣΤV <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo		
variabile	50.217	49,5%
∑TF₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	51.147	50,5%
TOTALE PEF	101:364	

# COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA

**PEF 2021** 

# VALUTAZIONI DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

#### Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

#### Attività di validazione svolta

Il gestore del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati – CLIR SPA con sede in Via della Stazione snc – Parona (PV) - ha provveduto alla trasmissione del PEF "grezzo", costituito da:

- Appendice 1
- relazione accompagnatoria
- dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante

Il Comune di Lomello, nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente, ha verificato la completezza e l'attendibilità dei dati trasmessi dal gestore sia riguardo all'anno 2021, sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti dell'annualità 2019.

#### Costi operativi incentivanti

Nella definizione del PEF 2021 non sono stati previsti costi operativi incentivanti

#### Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Le componenti a conguaglio considerate sono unicamente relative ai costi diretti del Comune e sono state determinate come di seguito.

In considerazione che *CUeff-a-2* risulta inferiore al valore di benchmark di riferimento, si è ritenuto di valorizzare le tre variabili di cui all'art. 16 del MTR nella misura massima:

Coefficiente 20	20 Min	* Scelto *	Max
γ1,a	-0,45	-0,25	-0,25
<b>γ</b> 2,a	-0,30	-0,2	-0,2
γ3,a	-0,15	-0,05	-0,05
γa	-0,9	-0,5	-0,5

#### Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Anche nel caso dei fattori di sharing sono stati applicati i valori massimi

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	VALORI
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	1.634
Fattore di Sharing – <b>b</b>	0,6
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	981

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI—ARconai	. VALORI
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR <sub>CONAI</sub>	3.254
Fattore di Sharing — b(1+ω)	0,84
Ricavi derivanti dal corrispettivi riconosciuti dal CONAl dopo sharing - b(1+ω)ARcona	21788

#### Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Si è verificato, in conclusione, il rispetto del limite di crescita rispetto al PEF 2020 così come approvato, valorizzando come di seguito i coefficienti previsti dall'art. 4.3 del MTR approvato con Del. 433/2019.

Il parametro  $\rho a$  è determinato sulla base della seguente formula:  $\rho a$ =rpia-Xa+QLa+PGa dove:

- rpia è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%;
- Xa è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0.1% e 0.5%;
- QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore compreso tra 0% e 2%;
- *PGa* è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore compreso tra 0% e 3%.

rpia	1,7%
coefficiente di recupero di produttività - Xa	0,10%
coefficiente per il miglioramento previsto della qualità - $m{QLa}$	2,00%
coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $$ - $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$	3,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r	6,60%
(1+r)	1,066
∑Ta	101.698
∑Ta-1	95.584
∑Ta/ ∑Ta-1	1,064
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	101.698
	Park Comment Company of

Il limite di crescita stabilito dall'articolo 4 del MTR approvato con Del. 443/2019 e s.m.i. risulta rispettato.

#### RICLASSIFICAZIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI PER IL RISPETTO CONDIZIONE ART. 3 MTR

L'art. 3 del MTR prevede che in ciascun anno venga applicata la seguente condizione:

$$0.8 \le \frac{\sum TV_a}{\sum TV_{a-1}} \le 1.2$$

Nel caso del Comune di PIEVE ALBIGNOLA tale condizione non viene rispettata, infatti:

ΣTVa	71.649
ΣTVa-1	42.127
Rapporto	1,70
Importo ammesso	50.551
Importo da riportare in costi fissi	21.098

Quindi la riclassificazione dei costi comporterà una maggiore incidenza dei costi fissi rispetto a quanto determinato in sede di riclassificazione dei costi "efficienti".

TOTALE PEF COMPLESSIVO DOPO RICLASSIFICAZIONE	VALORI
∑TV₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	50.551
∑TF₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	51.147
TOTALE PEF	101.698

#### APPLICAZIONE DETRAZIONE COMMA 1.4 DETERMINA N. 2/DRIF/2020

All'importo complessivo andrà sottratto l'importo di €. 334 quale "Detrazione di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020" equivalente al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07.

Pertanto il PEF 2021 posto alla base della determinazione tariffaria TARI è dato dalle seguenti quote:

TOTALE PEF DA COPRIRE CON TARI	VALORI	9%
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	50.217	49,5%
∑TF <sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	51.147	50,5%
TOTALEPER		Company of the Compan

#### **ALLEGATI**

Alla presente relazione vengono allegati:

- PEF 2020 trasmesso dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, costituito da Relazione, Appendice 1 al MTR e Dichiarazione di veridicità
- Relazione sulla lavorazione effettuata redatta dal tecnico incaricato dal Comune di Ferrera Erbognone
- Appendice 1 al MTR complessiva

#### IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott. Mariano CINGOLANI

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Pieve Albignola, lì 1 3 017, 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott. Mariano CINGOLANI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pieve Albignola, lì 13 077, 2021

LEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Mariano CANGOLANI)

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

	Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
	Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Pie	ve Albignola, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE